



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE
DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 42 del 10.04.2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 79 del 25.10.2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Principi generali della regolamentazione

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 6– Oneri e obblighi del Comune

Art. 7 – Apertura dell'area

Art. 8 - Attività di vigilanza

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 – Modifiche del regolamento

Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambamento per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, il cui art. 21 riporta “Aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

Art. 2 - Definizioni

- a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell’area

I Possessori/Conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell’area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell’incolumità pubblica.

Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in parola è riservato esclusivamente ai Proprietari/Conduttori e ai loro cani.

Su tutta l’area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di n. 6 cani complessivi.

Nel caso ci siano Proprietari/Conduttori in attesa di entrare nell’area, l’utilizzo è consentito per un massimo continuativo di 25 minuti in modo da preservare il diritto di entrare nell’area ai cittadini, garantendo il principio di rotazione e di possibilità di accesso a tutti.

Qualora nell’area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenzino difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani entranti sono tenuti ad abbandonare l’area con il cane in propria custodia, fermo restando il vincolo orario di permanenza di cui sopra.

I minori di anni 18, possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati da conduttori maggiorenni.

L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di Proprietari/Conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area stessa.

Il Proprietario/Conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali; in questo caso, i Proprietari/Conduttori sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere tali cani maschi costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.

L'accesso è consentito ai soli cani vaccinati e assicurati.

E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai Possessori/Accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei Proprietari/Conduttori.

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni senza limiti orari.

Art. 8 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 – art. 7 bis del T.U. D. LGS 267/2000.

Art. 10 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti comunali e alle disposizioni di legge vigenti.